



Decreto n. _____ -
Anno **2023**

LA RETTRICE

- VISTA la legge n. 429 del 3 agosto 1985;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1986 contenente il decreto di esecuzione della legge n. 429 del 3 agosto 1985;
- VISTO l'articolo 6 della Legge, 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTO l'articolo 3 del D. Lgs., 29 marzo 2012, n. 68;
- RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680 (prot. n. 207006), in particolare l'art. 2, comma 1, lettera h), il quale dispone che l'Università informa la propria attività al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite;
- RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale, 21 marzo 2019, n.332 (prot. n. 54332);
- VISTO il Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale, 14 giugno 2010, n. 471 (prot. n. 39600);
- TENUTO CONTO di procedere ad un riassetto della procedura, della modalità di erogazione dei contributi e a garantire un uso dei fondi maggiormente centrato sugli aspetti culturali e sociali, a seguito di individuazione di alcune aree di miglioramento nell'attuale impostazione;
- PRESO ATTO del parere favorevole con proposte di modifica espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 13 giugno 2023;
- PRESO ATTO del parere favorevole con proposte di modifica espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 14 giugno 2023;
- PRESO ATTO del parere favorevole con proposte di modifica formali espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 14 giugno 2023;
- ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico con proposte di modifica del 20 giugno 2023 all'adozione del nuovo Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- ACQUISITA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2023 di adozione del nuovo Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze;



DECRETA

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, nel testo che segue.

Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Firenze riconosce e agevola le attività autonomamente gestite dagli studenti che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria. In particolare promuove iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

1. Le risorse da destinare alle attività di cui all'art. 3 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 3 – Natura delle iniziative finanziabili

1. Le iniziative finanziate possono essere di due tipi:
 - a) iniziative a rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori diversi di interesse generale e comune per gli studenti dell'Università degli Studi di Firenze;
 - b) iniziative di socializzazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le iniziative sono finanziate per un anno.
3. Una iniziativa finanziata può essere presentata nuovamente negli anni successivi qualora siano state consegnate la relazione finale e la rendicontazione economica di cui all'art. 10, comma 3.
4. In caso di mancata consegna dei documenti di cui all'art. 10 comma 3, allo studente proponente e al supplente dell'iniziativa di cui all'art. 5, comma 2 è preclusa la possibilità di presentare richieste di finanziamento nell'anno successivo.

Articolo 4 – Iniziative non finanziabili

1. Non possono essere finanziate iniziative:
 - a) commerciali;
 - b) rischiose per la salute degli organizzatori o dei partecipanti;
 - c) finalizzate alla produzione di materiale a fini di propaganda politica o elettorale;
 - d) che abbiano contenuti offensivi e discriminatori.

Articolo 5 – Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda di finanziamento:



- a) ciascuno dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle Scuole dell'Ateneo;
 - b) uno studente legale rappresentante oppure referente di una associazione o di un gruppo costituito da almeno cinquanta studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico cui si riferisce il bando.
2. Ciascun proponente presenta la domanda di finanziamento indicando un supplente destinato a seguire lo svolgimento dell'iniziativa in caso di impedimento del proponente.
3. Il proponente:
- a) deve essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico cui si riferisce il bando;
 - b) può presentare una sola domanda di finanziamento;
 - c) nel caso di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, allega alla domanda di finanziamento le firme degli studenti. Le firme sono apposte sul modulo allegato al bando.
4. I componenti della Commissione di cui all'art. 8 non possono assumere la qualifica di proponenti, supplenti o sottoscrittori delle iniziative, per la durata della loro permanenza nella Commissione.

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

1. Ogni anno, entro il mese di febbraio, l'Università degli Studi di Firenze pubblica un bando per l'attribuzione di finanziamenti delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1.
2. La domanda di finanziamento è presentata dal proponente secondo le indicazioni riportate nel bando.

Articolo 7 – Regole per l'utilizzo del contributo e responsabilità

1. Lo studente proponente o supplente provvede personalmente alla gestione di quanto è necessario alla realizzazione dell'iniziativa.
2. Non sono finanziabili, tra l'altro:
 - a) acquisti di beni durevoli e/o inventariabili;
 - b) erogazioni di premi in denaro;
 - c) spese per viaggi effettuati con mezzi privati;
 - d) compensi allo studente proponente, al supplente, agli studenti fruitori delle iniziative e ai docenti dell'Ateneo.
3. Eventuali compensi ai relatori a convegni e seminari sono consentiti nella misura massima di 400 euro lordi.
4. La determinazione dell'entità dei rimborsi a terzi per spese di vitto, alloggio e viaggi viene effettuata nella misura prevista per il rimborso delle spese di missione del personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo.
5. Il finanziamento dell'iniziativa per le parti non effettuate non viene erogato.
6. Le iniziative si svolgono sotto la completa e diretta responsabilità dello studente proponente o, in caso di subentro, del supplente.



7. Le violazioni o i comportamenti difformi da quanto previsto dal regolamento o dal bando di cui all'art. 6 comportano la facoltà dell'Ateneo di sospendere il finanziamento e di procedere al recupero delle somme già erogate.
8. Nei casi più gravi, lo studente proponente o, in caso di subentro, il supplente può essere escluso dalla possibilità di presentare domande di finanziamento per uno o più anni successivi.
9. In ogni caso, sono fatti salvi i profili di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale che dovessero emergere nei confronti dei responsabili delle iniziative.

Articolo 8 – Commissione

1. Per la valutazione delle domande di finanziamento e l'assegnazione dei relativi fondi è costituita una Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione è composta:
 - a) dal Rettore o un suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) da quattro rappresentanti degli studenti, dei quali due in Senato Accademico e due in Consiglio di Amministrazione;
 - c) da due componenti del Senato Accademico fra quelli interni ai ruoli dell'Ateneo con la qualifica di docente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto e da due componenti del Consiglio di Amministrazione fra quelli interni ai ruoli dell'Ateneo con la qualifica di docente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto;
 - d) dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o un suo delegato.
2. Con la pubblicazione dell'elenco delle iniziative approvate dalla Commissione e dei relativi importi finanziati è resa disponibile l'effettiva erogazione dei fondi per la realizzazione delle iniziative.

Articolo 9 – Criteri per la valutazione delle domande

1. La Commissione di cui all'art. 8 valuta le domande secondo i seguenti criteri:
 - a) rispondenza ai criteri e ai requisiti definiti nel presente regolamento e nel bando annuale di cui all'art. 6;
 - b) rilevanza culturale e sociale;
 - c) potenziale partecipazione degli studenti e possibilità di fruizione da parte della collettività;
 - d) attinenza alla realtà universitaria;
 - e) innovazione e originalità.
2. La Commissione può proporre ai responsabili l'attuazione congiunta di due o più iniziative.
3. La Commissione, ove sussista la possibilità e in relazione alle richieste, valuta di assicurare un equilibrio fra le diverse aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 13, comma 5, dello Statuto.
4. Ciascun componente della Commissione si astiene da ogni comportamento che, ai sensi del Codice Etico, possa dar luogo a conflitti di interesse.



5. L'elenco delle iniziative approvate dalla Commissione, i finanziamenti e i relativi verbali sono pubblicati sull'Albo e sul sito web dell'Università degli Studi di Firenze.
6. L'approvazione del progetto e il finanziamento dell'iniziativa non sostituiscono l'autorizzazione all'utilizzo degli spazi universitari, che viene rilasciata ai sensi del Regolamento per la assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo.

Articolo 10 – Svolgimento delle iniziative

1. La data di inizio delle attività, la documentazione necessaria e le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative finanziate sono comunicate al Responsabile del procedimento indicato dal bando con un anticipo di almeno 30 giorni, anche per garantirne la massima diffusione.
2. Le iniziative ammesse al finanziamento si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando.
3. Al termine dell'iniziativa ammessa al finanziamento sono presentati al Responsabile del procedimento una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte e il rendiconto finale della gestione finanziaria.

Articolo 11 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con Decreto Rettorale, 14 giugno 2010, n. 471 (prot. n. 39600).

Firenze,

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci